



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.12.2002
COM(2002) 637 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
RELATIVA AD UN QUADRO INTEGRATO
APPLICABILE AGLI ACCORDI DI PARTENARIATO CON I PAESI TERZI NEL
SETTORE DELLA PESCA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
RELATIVA AD UN QUADRO INTEGRATO
APPLICABILE AGLI ACCORDI DI PARTENARIATO CON I PAESI TERZI NEL
SETTORE DELLA PESCA

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	IMPEGNI DELLA COMUNITÀ IN MATERIA DI ACCORDI DI PESCA BILATERALI CHE COMPORTANO UNA CONTROPARTITA FINANZIARIA .	4
2.1.	Una politica della pesca sostenibile al di fuori delle acque comunitarie	4
2.2.	Ragion d'essere degli impegni della Comunità.....	6
2.3.	Scopo del finanziamento comunitario.....	7
3.	OBIETTIVI DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA E LORO ATTUAZIONE	9
3.1.	Perché sono necessari accordi di partenariato nel settore della pesca?.....	9
3.2.	Attuazione degli accordi di partenariato nel settore della pesca	10
4.	CONCLUSIONE	11

1. INTRODUZIONE

Gli accordi di pesca sono stati istituiti a seguito delle modifiche apportate al diritto del mare negli anni '70. Con una risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976 gli Stati membri avevano concordato di trasferire le loro competenze in materia alla Comunità.

Come ha affermato nella comunicazione riguardante la riforma della PCP¹, la Commissione ritiene essenziale promuovere una politica più avanzata in materia di accordi di pesca con il concorso di tutti i partner, pubblici e privati, all'interno della Comunità. Ciò contribuirà a ribadire l'impegno assunto dalla Comunità a favore dello sviluppo sostenibile delle attività di pesca sul piano internazionale. Al vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD) a Johannesburg, la Comunità ha aderito all'obiettivo di contribuire alla realizzazione di una pesca globale sostenibile, che includa il "mantenere o recuperare gli stocks ai livelli che possano produrre uno sfruttamento sostenibile, tutto ciò allo scopo di raggiungere tali obiettivi per gli stocks maggiormente sfruttati in maniera urgente e, ove possibile, non più tardi del 2015". Questo e altri impegni presi dalla CE nel Piano di Implementazione adottato a Johannesburg guideranno la futura dimensione esterna della Politica Comune della Pesca.

La Commissione non ignora che i singoli accordi devono tener conto della varietà e, spesso, della complessità delle situazioni presenti nei paesi terzi interessati, nonché della diversità dei portatori di interesse:

- la Comunità dovrebbe in primo luogo tutelare gli interessi legittimi del proprio settore della pesca e cercare, a livello internazionale,² nuove alleanze e nuovi partenariati con i paesi costieri in via di sviluppo attraverso **azioni multilaterali** sulla pesca d'altura, gli stock transzonali e le specie altamente migratorie. Nell'ambito della sua politica a favore di una pesca sostenibile, la Comunità dovrebbe altresì promuovere una cooperazione a livello nazionale e regionale intesa a garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse sulla base di validi pareri scientifici e di più efficienti sistemi di controllo e di esecuzione. Tali condizioni sono essenziali per rendere l'industria alieutica economicamente redditizia e competitiva;
- ove per tradizione esistano interessi comuni in materia di pesca e relazioni equilibrate, in particolare con gli Stati costieri limitrofi, la Comunità dovrebbe consolidare tali relazioni attraverso una cooperazione con i paesi terzi interessati volta a garantire una gestione sostenibile delle attività di pesca mediante **accordi continuativi**. A tal fine occorrerà adeguare lo sforzo di pesca alle risorse esistenti, nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca per uno sviluppo sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale e in conformità delle conclusioni del Consiglio del 30 ottobre 1997³;
- nelle relazioni bilaterali caratterizzate da differenze economiche, sociali o istituzionali la Comunità intensificherà la cooperazione attraverso **accordi di partenariato** intesi a promuovere una politica della pesca sostenibile e uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse nel reciproco interesse delle parti

¹ COM (2002) 181 def. del 28 maggio 2002.

² Per quanto riguarda la partecipazione della Comunità alle organizzazioni regionali per la pesca (ORP) cfr. COM 613 dell'8.12.1999 e Conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2000.

³ Doc. 11784/97 del 4 novembre 1997.

in causa. Per rafforzare il ruolo della flotta comunitaria d'altura occorrerà garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di pesca su scala mondiale.

La presente comunicazione verte sugli **accordi di pesca, stipulati con paesi terzi, che prevedono il pagamento di una contropartita finanziaria**. Nelle relazioni bilaterali dell'UE in materia di pesca la Commissione intende proporre il passaggio graduale da accordi di accesso ad accordi di partenariato, al fine di contribuire allo sviluppo di una pesca responsabile nel reciproco interesse delle parti in causa.

Poiché tali accordi vengono conclusi principalmente con paesi in via di sviluppo, in particolare paesi ACP, è necessario:

- in primo luogo, esaminare gli obiettivi politici degli impegni assunti dalla Comunità per promuovere un dialogo politico nel settore della pesca,
- in secondo luogo, identificare e definire le misure da attuare per conseguire gli obiettivi politici concordati dalla CE e dai suoi partner.

2. IMPEGNI DELLA COMUNITÀ IN MATERIA DI ACCORDI DI PESCA BILATERALI CHE COMPORTANO UNA CONTROPARTITA FINANZIARIA

2.1. Una politica della pesca sostenibile al di fuori delle acque comunitarie

Gli accordi di pesca hanno consentito alla CE di istituire relazioni stabili con 15 paesi costieri in via di sviluppo. Tali accordi offrono il quadro necessario per uno sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca.

Gli accordi di pesca sono all'origine, in Europa e negli Stati costieri, di attività economiche importanti, spesso vitali, non solo per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse di pesca, ma anche in settori a questo associati. Le ripercussioni positive dei nuovi accordi di partenariato sulle economie locali dei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere ancora più significative in futuro⁴.

Il libro verde sulla PCP⁵ propone un'analisi chiara ed incontestabile della situazione attuale della flotta d'altura che, in un contesto mondiale caratterizzato dalla scarsità e dall'eccessivo sfruttamento di alcuni stock, risulta sempre meno competitiva rispetto alle flotte di nuove nazioni operanti a costi inferiori. Inoltre la diffusione delle navi battenti bandiera di comodo e della pesca illegale, la mancanza di regole trasparenti e gli effetti degli aiuti pubblici diretti o indiretti portano ad una crescente distorsione della concorrenza e allo sviluppo di pratiche che non offrono adeguate garanzie ai fini del mantenimento di un'attività di pesca sostenibile su scala mondiale⁶.

In tale contesto la CE si è impegnata

⁴ A questo proposito la Comunità effettuerà valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità degli APP e studi di valutazione dell'impatto per determinare l'impatto sull'economia locale.

⁵ Doc. COM (2001) 135 def. del 20 marzo 2001, punto 3.9 "Dimensione internazionale".

⁶ Cfr. la comunicazione della Commissione "Action Plan with a view to eradicating illicit, undeclared and unregulated fishing" (Piano d'azione comunitario volto a eradicare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata), COM (2002) 180 def. del 28.5.2002.

- ad aumentare il proprio contributo a favore di uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale⁷,

- a promuovere una migliore gestione globale sul piano politico e finanziario,

- a contribuire all'eradicazione della povertà conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile e alla graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale⁸, tra l'altro nel quadro dei negoziati dell'agenda Doha per lo sviluppo dell'OMC⁹ relativi agli scambi dei prodotti della pesca .

L'Obiettivo della Comunità Europea :

L'Unione Europea ha espresso in diverse occasioni la sua volontà di contribuire a realizzare una pesca sostenibile all'interno ed all'esterno delle sue acque. Diverse politiche europee contribuiranno congiuntamente a questo **obiettivo generale**, seguendo, al contempo, i propri **obiettivi specifici**.

- L'obiettivo specifico della Politica Comune della Pesca é quello di mantenere la presenza Europea nelle pescherie lontane e di proteggere gli interessi dello settore pesca europeo.
- L'obiettivo specifico della Politica Europea di Sviluppo é quello di aiutare la crescita delle capacità dei paesi in via di sviluppo nello sfruttare le proprie risorse marine, aumentare il valore aggiunto locale e ottenere prezzi equi per i diritti di accesso alle loro ZEE da parte di flotte straniere.

Anche altre Politiche Europee come la Ricerca, il Commercio, l'Ambiente contribuiscono attraverso i loro obiettivi specifici al raggiungimento dell'obiettivo generale di una pesca sostenibile.

Per salvaguardare l'attività della flotta d'altura a lungo termine occorre che gli impegni politici in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca e di tutela ambientale formino parte integrante della PCP.

La mancanza di iniziative politiche da parte dell'Unione comporterebbe a medio termine la progressiva riduzione della flotta d'altura comunitaria. Ciò non avverrebbe attraverso la demolizione dei pescherecci, ma mediante cambiamenti di bandiera (in particolare con l'adozione di bandiere di comodo) e/o un più frequente ricorso ad accordi privati di pesca. L'esperienza degli anni passati ha dimostrato che il ritiro della flotta comunitaria dai fondali dei paesi terzi non comporta una riduzione dell'attività di pesca: questa, infatti, rimane stabile o tende addirittura ad aumentare, in quanto i pescherecci comunitari vengono sostituiti da navi

⁷ Cfr. la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni "Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile" COM (2002) 82 def. del 13.2.2002. Vedere inoltre il Contributo della CE al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al piano di attuazione del vertice (e segnatamente i paragrafi 29, 30 e 31).

⁸ Cfr. l'accordo di Cotonou, in particolare gli articoli 18, 23, 34, 53, 69, 74, 75, 76, 77 e 78 e la risoluzione del Consiglio su pesca e riduzione della povertà dell'8 novembre 2001 (doc. 13398/01 del 14 novembre 2001).

⁹ Cfr. la quarta sessione della conferenza ministeriale dell'OMC, Doha, 9-14 novembre 2001 WT/MIN(01)/DEC/W/1 "...nel contesto di tali negoziati, i partecipanti si adoperano per migliorare e rendere più chiare le disposizioni dell'OMC che disciplinano le sovvenzioni a favore del settore della pesca, tenendo conto dell'importanza che esso riveste per i paesi in via di sviluppo ...".

di altri paesi terzi o battenti bandiera di comodo. In caso di vendita di licenze private, nulla garantisce che la contropartita finanziaria vada a profitto dell'industria della pesca dei paesi terzi e dei suoi operatori come avviene per le azioni mirate promosse dalla Comunità.

Occorre contrastare tale evoluzione, che porterebbe ad un netto ridimensionamento del ruolo della politica esterna della CE in materia di pesca e alla scomparsa della flotta d'altura comunitaria, riducendo la capacità della Comunità di onorare gli impegni assunti nell'ambito di accordi di pesca bilaterali e multilaterali. Ciò condurrebbe inoltre alla sostituzione della flotta d'altura comunitaria con altre flotte d'altura, non necessariamente operanti secondo criteri e condizioni compatibili con una politica globale sostenibile in materia di pesca.

2.2. Ragion d'essere degli impegni della Comunità

Per tali ragioni la Commissione ritiene che la Comunità, in qualità di attore pubblico nella negoziazione e nella gestione di accordi di partenariato in materia di pesca, debba adoperarsi per promuovere l'applicazione del codice di condotta per una pesca responsabile (FAO 1995) e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (FAO 1993). Tale posizione è stata formulata nella risoluzione del Consiglio dell'8 novembre 2001¹⁰, che riconosce agli accordi di pesca, se concepiti ed attuati nel rispetto dei principi di sostenibilità, un ruolo potenziale nella lotta contro la povertà.

La Commissione ritiene pertanto che il contributo dell'Europa ad una politica della pesca responsabile presupponga la definizione e l'attuazione di un quadro vincolante tra la Comunità e i paesi costieri in via di sviluppo.

Per promuovere un dialogo politico in materia di pesca occorre definire di comune accordo tutti gli strumenti necessari per la realizzazione di tale quadro vincolante, subordinandoli ad adeguati meccanismi di controllo conformi alle politiche e alle azioni della Comunità.

Ciò presuppone il rigoroso rispetto del principio di "coerenza" consacrato dal trattato¹¹. Ogni settore politico persegue i propri obiettivi mediante gli strumenti e le procedure di cui dispone¹², ma è necessario garantire la coerenza delle attività esterne di pesca dell'Europa. Gli accordi di partenariato stipulati dalla Comunità nel settore della pesca dovranno pertanto ispirarsi al principio di coerenza.

Essi devono inoltre prevedere obiettivi di sviluppo sostenibile nel settore della pesca, per esempio in materia di gestione delle risorse, controllo e gestione della flotta, tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- la gestione delle risorse è un aspetto delicato delle nostre relazioni con i paesi in via di sviluppo e la valutazione delle eccedenze disponibili nelle acque di tali paesi deve:

¹⁰ Documento 13938/01 del 14 novembre 2001.

¹¹ Cfr. l'articolo 178 del trattato: la Comunità tiene conto degli obiettivi definiti nel settore della cooperazione allo sviluppo nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo.

¹² Cfr. la seconda parte della presente comunicazione.

- conformarsi al principio in base al quale la politica della pesca è di competenza del paese costiero¹³,
 - essere fondata su validi pareri scientifici e tecnici in conformità dell'articolo 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare¹⁴,
 - rispondere all'obiettivo comunitario di evitare l'eccessivo sfruttamento degli stock, nell'interesse delle popolazioni locali e per garantire la sostenibilità a lungo termine del loro settore della pesca, quindi le possibilità di pesca devono essere in linea e basate sui migliori dati scientifici disponibili.
 - prevedere il probabile impatto sull'ambiente delle attività di pesca onde predisporre le opportune misure correttive;
- controllo, monitoraggio e sorveglianza costituiscono i punti deboli dell'attuazione degli accordi di partenariato in materia di pesca. Occorrerà quindi realizzare azioni di partenariato con i paesi interessati finalizzate al controllo delle attività di pesca in conformità degli orientamenti della riforma della PCP;
 - a fini di gestione può essere opportuno integrare la flotta d'altura comunitaria nella flotta del paese partner. Gli accordi di partenariato offrono il quadro giuridico e strumenti finanziari adeguati in funzione degli obiettivi di sviluppo dei partner comunitari, favorendo il trasferimento di tecnologie, capitali e know how attraverso la promozione di società miste operanti nel reciproco interesse delle parti¹⁵.

Inoltre la Comunità veglierà a che i fondi pubblici siano utilizzati per promuovere i principi di buon governo nei paesi costieri che intendono attuare una politica della pesca sostenibile.

2.3. Scopo del finanziamento comunitario

Inizialmente il pagamento di diritti d'accesso da parte della Comunità era giustificato dal fatto che la flotta comunitaria attingeva alle risorse ittiche degli Stati costieri. La contropartita finanziaria era fissata in base alle possibilità di pesca offerte dallo Stato costiero interessato.

¹³ La Comunità riconosce il diritto legittimo dei paesi costieri in via di sviluppo di attuare una politica nazionale e/o regionale della pesca che consenta (i) uno sfruttamento sostenibile delle loro risorse alieutiche, (ii) di aumentare il valore aggiunto a livello locale e (iii) di ottenere il prezzo più congruo possibile per i diritti d'accesso alle risorse che non sono in grado di catturare. Tali politiche devono rispettare i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

¹⁴ Come specificato nella comunicazione sulla riforma della PCP, tale questione formerà oggetto di un piano d'azione riguardante in modo specifico la valutazione degli stock ittici al di fuori delle acque comunitarie.

¹⁵ Oltre agli strumenti finanziari previsti dalla PCP, esistono strumenti quali PRO€INVEST (un programma di partenariato UE-ACP per la promozione degli investimenti e del trasferimento di tecnologia nei paesi ACP), ESIP (un programma di investimenti UE-SADC complementare e strettamente collegato a PRO€INVEST) o il fondo d'investimento "Investment Facility" (soggetto al controllo congiunto della BEI e della Commissione) destinati a promuovere e sostenere investimenti e accordi di cooperazione interimpresoriale nel settore della pesca nei paesi ACP, migliorando la qualità della produzione locale e delle esportazioni o mettendo a disposizione risorse adeguate per finanziare gli investimenti. Tali strumenti possono inoltre svolgere un ruolo significativo nel garantire l'applicazione e il rispetto delle norme internazionali da parte degli operatori locali e delle loro associazioni, contribuendo all'attuazione degli accordi di partenariato nel settore della pesca e, di conseguenza, alla sostenibilità delle attività di pesca locali.

Nella situazione attuale, caratterizzata da penuria delle risorse, eccessivo sfruttamento e diffusione di attività di pesca illegali, non dichiarate o non regolamentate ed aggravata dal fatto che i paesi costieri in via di sviluppo non dispongono di strumenti adeguati per garantire una gestione sostenibile delle risorse di pesca nelle acque soggette alla loro giurisdizione, la Comunità deve far fronte a nuove sfide.

Occorre elaborare un'impostazione che consenta ai paesi costieri in via di sviluppo di attuare la strategia di sviluppo sostenibile applicata nel settore della pesca dai paesi partner della Comunità, mantenendola fintantoché non siano in grado di gestire efficacemente la propria politica della pesca.

È necessario ampliare la portata del contributo finanziario della Comunità. In futuro esso non si limiterà a compensare i diritti di accesso alle risorse ittiche concessi agli operatori comunitari, ma sarà giustificato dal reciproco interesse delle parti a promuovere una politica sostenibile della pesca. La contropartita finanziaria della Comunità sarà prevista fintantoché gli Stati costieri metteranno a disposizione degli operatori comunitari parte delle loro risorse eccedentarie.

La Commissione ritiene che il contributo finanziario concesso dalla Comunità non possa essere assimilato ad una sovvenzione a favore dei pescatori europei. Esso è giustificato dall'esigenza della Comunità di promuovere, nell'interesse reciproco, la creazione e la gestione di una politica sostenibile della pesca nei paesi terzi nei quali opera la flotta d'altura comunitaria.

Una chiara distinzione deve essere fatta :

- La parte del contributo finanziario offerta in contropartita per le possibilità di pesca per i battelli comunitari. Il settore privato dovrà assumersi progressivamente una maggiore responsabilità per tale contributo finanziario
- La parte del contributo finanziario che sarà destinata ad azioni di partnership nel settore pesca come la valutazione dello stato degli stocks, il controllo e le attività di sorveglianza.

Il contributo finanziario comunitario dovrà essere considerato in futuro un investimento inteso a promuovere una gestione responsabile e razionale della pesca e, in quanto tale, dovrà tener conto di nuovi elementi. Esso coprirà essenzialmente le spese inerenti alla gestione, alla valutazione scientifica degli stock di pesce, alla gestione, al controllo e alla sorveglianza delle attività di pesca nonché al monitoraggio e alla valutazione della politica applicata per garantire una pesca sostenibile.

A questo scopo occorrerà ridefinire la proporzionalità del contributo finanziario. L'incidenza relativa delle opportunità di pesca passerà al secondo posto, mentre l'elemento principale sarà costituito dal reciproco interesse delle parti a promuovere una pesca responsabile e sostenibile.

In futuro, conformemente al principio che attribuisce allo Stato costiero la responsabilità della politica di sviluppo, l'ammontare del contributo finanziario comunitario nell'ambito della PCP dovrà essere fissato tenendo conto dei mezzi necessari per attuare una pesca sostenibile. Tale valutazione dovrà essere effettuata caso per caso sulla base dei seguenti parametri:

- la quota relativa degli interessi della Comunità in termini di sfruttamento delle risorse eccedentarie ed il valore aggiunto apportato a livello locale¹⁶ dagli operatori europei al settore alieutico del paese partner, I diritti di pesca dovranno essere fissati ad un livello coerente con l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile degli stocks di pesce e che cio' sia realisticamente ottenuto, in caso di rinnovo dell'accordo di partenariato, i tassi di utilizzo delle possibilità di pesca devono essere presi in considerazione.
 - misure specifiche e mirate concordate tra le due Parti e la loro messa in opera.
- e
- gli impegni assunti dallo Stato costiero a realizzare una pesca sostenibile e ad attuare le misure necessarie nel reciproco interesse delle parti.

.Il livellamento dei canoni versati dagli armatori deve formare parte integrante degli accordi di partenariato che definiscono i diritti e gli obblighi delle parti¹⁷.

La Comunità deve assicurare una maggiore trasparenza e coerenza con le regole finanziarie generali e quelle della politica di sviluppo. La Commissione svilupperà un approccio sui metodi di messa in opera, di monitor e controllo per quella parte dei fondi inclusi nel contributo finanziario che saranno destinati ad azioni di partnership nel settore pesca.

3. OBIETTIVI DEGLI ACCORDI DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA E LORO ATTUAZIONE

3.1. Perché sono necessari accordi di partenariato nel settore della pesca?

L'obiettivo generale della PCP è di garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche sotto il profilo economico, sociale e ambientale, anche al di fuori delle acque comunitarie e segnatamente nell'ambito degli accordi di partenariato conclusi con i paesi terzi nel settore della pesca. A questo scopo la Comunità realizzerà valutazioni di impatto sulla sostenibilità degli accordi di partenariato nel settore della pesca, sulla base dei migliori dati scientifici a disposizione ed in consultazione con il settore.

Per garantire la coerenza tra gli aspetti esterni ed interni della PCP e tra questa e la cooperazione comunitaria per la politica di sviluppo, gli strumenti e le procedure delle varie politiche devono contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità delle attività di pesca nelle acque dei paesi costieri partner della Comunità¹⁸.

Come sottolineato nella comunicazione della Commissione dal titolo "Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile"¹⁹, il concetto di accordo di partenariato deve essere all'origine della dimensione esterna della PCP, affinché siano creati i presupposti di un'attività di pesca sostenibile al di fuori delle acque comunitarie.

¹⁶ Valore aggiunto apportato dalle aziende operanti nel settore della pesca ma non direttamente impegnate in attività di pesca.

¹⁷ La Commissione analizzerà i canoni relativi alle licenze di pesca su una base microeconomica tenendo conto delle caratteristiche delle singole attività di pesca.

¹⁸ Ciò sarà realizzato attraverso una sinergia tra programmi nazionali e regionali (accordo di Cotonou e accordi di partenariato nel settore della pesca).

¹⁹ COM (2002) 82 del 13 febbraio 2002.

La Commissione propone di istituire un partenariato settoriale in materia di pesca con i paesi costieri in via di sviluppo in conformità dei programmi di cooperazione previsti dall'accordo di Cotonou.

3.2. Attuazione degli accordi di partenariato nel settore della pesca

Il dialogo politico dovrebbe consentire, a monte degli accordi di partenariato e nel rispetto del principio che attribuisce allo Stato costiero la responsabilità della politica di sviluppo, di definire i presupposti per una politica di sviluppo sostenibile delle attività di pesca nelle acque del paese interessato.

In tale contesto sarà possibile:

- valutare la politica nazionale definita dallo Stato costiero per il settore/l'industria della pesca;
- identificare le esigenze formulate dallo Stato costiero per uno sviluppo sostenibile del proprio settore alieutico, tenuto conto dell'economia locale;
- individuare le risorse finanziarie che la Comunità deve destinare all'aiuto allo sviluppo o all'accordo di partenariato, nel rispetto della specificità e della natura di ciascuno strumento finanziario;
- effettuare adeguate valutazioni scientifiche e tecniche dello stato delle risorse potenzialmente sfruttabili nelle acque dello Stato costiero interessato;
- accertare l'esistenza e le condizioni di accesso alle risorse eccedentarie che possono essere sfruttate dalla flotta d'altura;
- determinare la quota di risorse eccedentarie che lo Stato costiero intende mettere a disposizione dei pescatori comunitari;
- identificare eventuali rischi ecologici connessi con l'attività di pesca in vista dell'adozione di opportune misure correttive;
- definire un quadro generale di interesse comune, comprese adeguate misure e modalità di attuazione e valutazione del medesimo;
- definire un quadro giuridico e istituzionale che tenga conto degli obblighi e degli impegni politici per una pesca responsabile ed uno sfruttamento razionale delle risorse alieutiche sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
- individuare le possibili sinergie della cooperazione regionale nella politica della pesca;
- valutare il contributo delle pubbliche autorità a favore di una pesca responsabile; creare un'atmosfera favorevole agli investimenti e incoraggiare i necessari trasferimenti tecnici, scientifici, economici e sociali per l'industria della pesca;
- identificare le attività degli operatori economici atte a contribuire alla realizzazione delle iniziative politiche delle autorità interessate;
- identificare le preoccupazioni della società civile.

Ove possibile, nel reciproco interesse delle parti e nel rispetto degli obiettivi dell'accordo di cooperazione, nell'ambito dell'accordo di partenariato vengono sovvenzionate misure intese a promuovere la creazione di imprese miste, il trasferimento di know-how e di tecnologie, gli investimenti e la gestione delle capacità a favore del settore della pesca e in conformità con gli obiettivi e gli orientamenti dell'accordo di cooperazione tra la CE e il paese terzo interessato.

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca dovranno rispettare lo spirito delle strategie di sviluppo definite dagli Stati costieri nell'ambito dei programmi nazionali o regionali elaborati con il sostegno della Comunità. La cooperazione allo sviluppo dovrebbe concorrere alla formulazione di una politica della pesca da parte dello Stato costiero in via di sviluppo e al monitoraggio delle azioni realizzate, comprese quelle riguardanti la flotta d'altura operante nelle acque soggette alla sua giurisdizione, al fine di valutare l'impatto dello sviluppo sostenibile delle attività di pesca.

Gli accordi di partenariato nel settore della pesca vengono negoziati e gestiti in conformità delle norme istituzionale vigenti. La base giuridica per la negoziazione e l'approvazione degli accordi è costituita dall'articolo 300 del trattato UE in combinato disposto con l'articolo 37 del medesimo.

4. CONCLUSIONE

Rammentando le conclusioni del Consiglio dell'ottobre 1997, la Commissione ribadisce che la dimensione esterna costituisce un elemento essenziale della PCP.

La Commissione ritiene che i principi politici alla base degli impegni della CE per la propria flotta d'altura dovrebbero essere riesaminati al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile della pesca nel reciproco interesse delle parti. Gli accordi bilaterali dovrebbero rispettare gli impegni assunti a livello internazionale dalla Comunità e conformarsi ai principi della PCP, promuovendo una politica di pesca sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale, e basata sui migliori dati scientifici a disposizione.

Secondo gli orientamenti generali della riforma della PCP, la Commissione propone pertanto il ricorso a strumenti e procedure basati su accordi di partenariato, allo scopo di definire tra le parti un quadro integrato e vincolante e garantire la coerenza della politica esterna della Comunità in materia di pesca nei confronti degli Stati costieri con i quali essa opera in tale settore. La Commissione svilupperà regole chiare per la definizione delle diverse parti costituenti gli accordi di pesca.

La Commissione reputa opportuno promuovere ed attuare gradualmente tale impostazione, a condizione che esista un accordo politico sulla presente comunicazione e che vengano opportunamente rispettati gli attuali impegni comunitari, segnatamente per quanto riguarda gli accordi e i protocolli in corso di negoziazione, di conseguenza a cominciare dal 2003, una valutazione di impatto sostenibile sarà realizzata in vista dei negoziati di ogni accordo di pesca di partenariato.